

COMUNE DI MOLA DI BARI

Estratto deliberazione C.C. 23 marzo 2017, n. 11

Approvazione variante urbanistica. Impianto produttivo ubicato in Mola - strada comunale Litoranea per Cozze n. 2.

OGGETTO: **Società CALPASEN & C. S.R.L.** Progetto di ampliamento di un impianto produttivo destinato a rimessaggio per natanti (porto a secco) e attività turistiche - ricettive per il tempo libero ubicato in Mola di Bari alla strada comunale Litoranea per Cozze n. 2.

Approvazione variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Sig. Mancini Peter, in qualità di amministratore unico della società "CALPASEN & C. s.r.l." con sede legale e operativa in Mola di Bari alla strada comunale Litoranea per Cozze n. 2, ha presentato istanza di attivazione della procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. n.160/2010 per un intervento progettuale consistente nell'ampliamento di un impianto produttivo destinato a rimessaggio per natanti (porto a secco) e attività turistiche-ricettive per il tempo libero in aree identificate catastalmente al fg. n. 21, part. 377 e fg. n. 20, p.lle 18, 483, 601 e 602, in variante urbanistica;

l'intervento in ampliamento funzionale all'impianto produttivo esistente e operante, ricadendo su area contigua con destinazione urbanistica area agricola costiera, risulterebbe in contrasto con la destinazione del P.R.G. vigente e quindi non autorizzabile con l'iter ordinario di cui al D.P.R. 160/10.

in applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n.160/2010, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", recante norme in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, è possibile, tramite lo strumento della conferenza di servizi, dar corso ad una variante al

P.R.G. che tenda a rimuovere o superare i limiti normativi che non consentono l'attuazione dell'intervento, qualora l'Amministrazione procedente, accertata la confluenza tra l'interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l'interesse dell'impresa, reputi l'intervento meritevole di realizzazione;

dopo aver accertato la sussistenza dei prerequisiti, di cui agli indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011, che giustificano il ricorso alla Conferenza di Servizi per l'approvazione del predetto progetto in variante allo strumento urbanistico generale vigente, il SUAP ha attivato la procedura;

omissis

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di prendere atto che nei trenta giorni di deposito/pubblicazione degli atti non sono pervenute osservazioni;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n.160/2010, le determinazioni contenute nel verbale conclusivo della terza riunione della conferenza indetta per l'esame dell'istanza presentata dal Sig. dal Sig. Mancini Peter, in qualità di amministratore unico della società "CALPASEN & C. s.r.l." con sede legale e attività in Mola di Bari, con le relative risultanze delle istruttorie, dirette ad ottenere l'autorizzazio-

ne all'ampliamento dell'impianto produttivo destinato a rimessaggio per natanti (porto a secco) e attività turistiche ricettive per il tempo libero, sito alla strada com.le Litoranea per Cozze n. 2

3. di approvare, pertanto, definitivamente la variante puntuale allo strumento urbanistico vigente, limitatamente alle aree interessate, facendo proprie tutte le prescrizioni e condizioni contenute e richiamate nel predetto verbale della Conferenza di Servizi conclusiva;
4. di stabilire che le opere di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici obbligatoriamente dovranno avere inizio entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio e dovranno essere concluse entro tre anni dall'inizio dei lavori, salvo proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del D.P.R. 380/2001; in caso di mancata realizzazione dell'intervento nei termini di efficacia temporale del permesso di costruire, definiti dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, o di realizzazione di intervento diverso rispetto al progetto presentato, l'area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
5. di approvare l'allegato schema di convenzione urbanistico-edilizia, contenente tutte le condizioni anche risolutive poste a tutela del pubblico interesse, dando mandato al Responsabile del Settore Urbanistica per la sottoscrizione della stessa prima del rilascio del permesso di costruire e previa predisposizione della progettazione esecutiva;
6. di demandare gli adempimenti consequenziali al presente deliberato allo Sportello Unico per le Attività Produttive, di concerto con il Settore Urbanistica, fino alla conclusione del procedimento.